

**COME NON PERDERE I SOLDI VERSATI ALL'INPS** da Enpam Previdenza n.19 del 20 maggio 2021 –  
Lettere al Presidente

*Che fine farebbero 14 anni versati all'Inps come dipendente, se li lasciassi lì? Vorrei un suo parere sulla mia futura situazione pensionistica. Sono iscritta alla Quota A dell'Enpam dal 1998. Mi sono poi specializzata ai sensi del decreto legislativo n. 257/91. Dal 2016 sono specialista ambulatoriale interno nella branca di Radiodiagnostica e verso i contributi all'Enpam. Prima di questo periodo sono stata dipendente ospedaliera come dirigente medico di Radiodiagnostica. Qual è l'opzione migliore per valorizzare i periodi contributivi maturati come dipendente? Se volessi ricongiungere quegli anni dovrei sostenere dei costi? Se scegliessi il cumulo dovrei pagare? Potrei già chiedere presso l'Enpam il riscatto degli anni di laurea e/o di specializzazione? M.M.*

Gentile Collega,

non ti consiglio di lasciare così come sono i tuoi 14 anni di contributi accreditati all'Inps come dipendente. Se non te ne curassi, correresti il rischio di vederli andare completamente perduti. All'Inps, infatti, il requisito minimo per avere diritto a pensione come dipendente sono vent'anni e non è prevista la restituzione dei contributi, diversamente da quanto fa l'Enpam. Per non perdere i soldi versati all'Inps hai diverse opzioni: non ne esiste una più vantaggiosa di un'altra in assoluto, ma la più conveniente è sempre frutto di una valutazione soggettiva.

Puoi per esempio decidere di trasferire quei contributi in Enpam con la ricongiunzione, come se li avessi versati da sempre alla Fondazione e non all'Inps. Il vantaggio è che otterresti un'unica pensione calcolata con il sistema dell'Enpam, che è più conveniente del contributivo puro della previdenza pubblica. La ricongiunzione, sia verso l'Enpam sia verso l'Inps, ha un costo che dipende anche dall'età in cui si fa domanda, meglio quindi non farla troppo in avanti negli anni. La spesa però è interamente deducibile dal reddito. Tieni anche presente che in alcuni casi i contributi trasferiti coprono interamente l'onere della ricongiunzione e quindi non si paga nulla. L'unico modo per conoscere nel dettaglio costi e vantaggi è fare domanda, tenendo presente che non sei obbligata ad accettare.

Un altro modo per recuperare i contributi dell'Inps è con il cumulo gratuito. A quel punto metteresti insieme le due "strade", quella nella previdenza pubblica e quella nell'Enpam, per ottenere il diritto a pensione con l'Inps. In questo caso prenderesti due pensioni anche se per legge è l'Inps l'ente pagatore, che trasferisce all'iscritto anche la quota di pensione versata dall'Enpam. Il cumulo ha il vantaggio che è gratuito ma ci sono aspetti che lo rendono meno conveniente, come per esempio la reversibilità che verrebbe garantita secondo le regole della previdenza pubblica anche per la quota che spetta all'Enpam. E questo perché la legge ha stabilito che sia l'Inps l'ente che mantiene il rapporto finale con il pensionato in caso di cumulo.

Se fossi orientata verso il cumulo, però, dovrai fare estrema attenzione. La domanda si può presentare solo se non si è andati in pensione in nessuna gestione. Ad esempio: non potrai, a 65 anni, andare in pensione di Quota A e poi, dopo qualche anno, chiedere il cumulo per ottenere le altre quote, in questo modo infatti i tuoi 14 anni in Inps andrebbero persi.

Quanto infine al riscatto degli anni di studi universitari con cui potresti aumentare l'anzianità contributiva, se decidi di non utilizzarlo con l'Inps, tieni presente che per chiederlo all'Enpam sono necessari dieci anni di contribuzione nella gestione presso cui lo chiedi. Anche in questo caso per conoscere nel dettaglio costi e benefici dell'operazione potrai fare domanda, che non è vincolante, quando ne avrai i requisiti.

*Alberto Oliveti  
Presidente Fondazione Enpam*

## **PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ACCREDITATE SU CONTO DI PAGAMENTO NON INTESTATO AL PENSIONATO**

Col messaggio n.1971 del 18 maggio 2021 l'Inps fornisce chiarimenti sulle disposizioni atte a evitare frodi in caso di prestazioni pensionistiche accreditate su conti di pagamento non intestati al pensionato.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire l'INPS richiede che il conto di pagamento della prestazione pensionistica venga intestato o cointestato al beneficiario della stessa.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1971 del 18.05.2021 (documento 120)**

### **CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA** Ufficio Legislativo FNOMCeO - Chiara di Lorenzo

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di mancata informazione, il paziente che non ha prestato il consenso può essere risarcito solo se dimostra che non si sarebbe sottoposto ad intervento. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione dell'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute. Con riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri che, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento.

#### ***Corte di Cassazione sezione III civile - Ordinanza n. 12593 del 12.01.2021 pubbl. il 12.05.2021***

In particolare:

*...secondo la giurisprudenza di questa Corte:*

*la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione dell'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (ed, in quest'ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. n. 11950/2013 e Cass. n. 28985/2019);*

*con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. n. 2847/2010 e Cass. n. 2998/2016);*

*la necessità, per il paziente, di allegare (e dimostrare) che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento è chiaramente postulata anche da Cass. n. 7248/2018 (a pag. 7) quale necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa);*

*tanto premesso, deve ritenersi che correttamente la sentenza impugnata abbia ritenuto di non poter esaminare la domanda di risarcimento del danno alla salute correlato alla deduzione dell'omessa informazione in mancanza dell'allegazione (prima ancora che della prova) che*

*l'informazione sulle complicità avrebbe indotto la D.S. a non sottoporsi all'intervento;*

*né tale rilievo risulta superato -in fatto- dai passaggi degli atti processuali trascritti in ricorso, dai quali non emerge che vi sia stata una allegazione tempestiva della diversa scelta che la ricorrente avrebbe effettuato: invero, tale allegazione non emerge dall'atto di citazione (ove risulta formulato un generico addebito di mancata informazione sui rischi), mentre non rilevano (in quanto tardive) le deduzioni svolte con le memorie depositate in fase decisionale, né - ovviamente- le quelle compiute con l'atto di appello.*

## **ARAN SEGNALAZIONI - ORIENTAMENTI APPLICATIVI**

### **AFL13**

#### **Cosa accade se il dirigente non fruisce nell'anno solare delle quattro giornate di riposo di cui alla legge 937/1977?**

Per quanto attiene il trattamento da riservare alle festività soppresse in caso di mancata fruizione delle stesse nel corso dell'anno, si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del CCNL 17.12.2020, "sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977".

Come costantemente affermato dalla scrivente Agenzia nei propri orientamenti applicativi, dall'inequivoco tenore letterale della citata disposizione contrattuale, il riferimento espresso al regime della legge 937/1977 implica che le giornate di riposo in questione debbano essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento senza che risulti in alcun modo possibile la loro trasposizione nell'anno successivo o la loro monetizzazione.

## **MEDICINA - AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALITÀ**

Con decreto 21.05.2021 il Miur comunica che il 20 luglio 2021 si terranno le prove di ammissione l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2020-2021.

La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'anno accademico 2020/2021 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria è fissata a lunedì 1° novembre 2021.

La prova d'esame si svolgerà con modalità informatica: 140 quesiti a risposta multipla con 5 possibilità in 210 minuti.

### **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA, ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE**

lunedì 2 agosto 2021 (ore 12:00)	pubblicazione graduatoria e apertura della fase di scelta tipologie e sedi da parte dei candidati
venerdì 6 agosto 2021 (ore 12:00)	chiusura fase di scelta per i candidati
lunedì 9 agosto 2021	pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole dei candidati
da martedì 10 agosto 2021 a venerdì 20 agosto 2021 (ore 12:00)	termini per i candidati per immatricolarsi alle scuole di assegnazione
entro venerdì 27 agosto 2021	l'Università di assegnazione comunica al CINECA le immatricolazioni mediante l'area riservata sul sito <a href="http://www.university.it">www.university.it</a>
martedì 31 agosto 2021	il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito <a href="http://www.university.it">www.university.it</a>

**ALLEGATI A PARTE - MIUR Decreto Scuole specializzazione del 21.05.2021 (documento 121)**

## **730/2021 - IL RIMBORSO IRPEF PUÒ ESSERE BLOCCATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il rimborso IRPEF può essere bloccato in caso di modifiche rilevanti ai dati riportati nella precompilata, che incidono in maniera significativa sui redditi o sull'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 24 maggio 2021 definisce gli elementi di incoerenza relativi al modello 730/2021 in caso di esito a credito, per i quali possono essere effettuati i controlli preventivi all'erogazione del rimborso IRPEF.

Non solo, dunque, per i rimborsi di importo superiore a 4.000 euro, ma anche per quelli riconosciuti in seguito a modifiche rilevanti al modello 730/2021 possono scattare i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate. Dalle modifiche ai dati dei redditi, indicati nella certificazione unica, fino a quelli relativi alle spese detraibili comunicati da enti esterni.

Sono considerati elementi di incoerenza ai fini dell'erogazione del rimborso IRPEF:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- la presenza di elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni;
- la presenza di elementi di incoerenza rispetto ai dati indicati nelle certificazioni uniche.

**ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento prot.n. 2021/125708 del 24.05.2021 (documento 122)**

## **INPS - CHIARIMENTI SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI** da DplMo

L'INPS, con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021, da chiarimenti sulla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, sugli adempimenti procedurali e sulle modalità di composizione del flusso Uniemens.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali – individuati dai codici ATECO riportati nella seguente tabella – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

**ALLEGATI A PARTE – Circolare n. 77 del 26.5.21\_allegato\_n\_1**